



**emme 5**  
consulenze

*Studio Emme 5 Consulenze s.a.s.*

**Contabilità | Consulenza fiscale e tributaria**  
Via Molino delle Lime, 4/F - 10064 Pinerolo (TO)  
Via Viberti 7/A - 10141 Torino

Tel. + 39 0121 323394 - P. IVA e C.F. 07652570016

## **NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RISTORAZIONE NEL “DL NATALE”**

Come anticipato sulla base delle comunicazioni effettuate in sede di conferenza stampa da parte del premier Giuseppe Conte nella tarda serata di venerdì 18 dicembre, la nazione si tinge nuovamente di rosso, o di arancione, nell'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Per la precisione, i giorni festivi e prefestivi saranno "rossi", mentre i giorni feriali, ovvero il 28, 29 e 30 dicembre ed il 4 gennaio, saranno "arancioni".

Arancione o rosso che sia la giornata, nulla cambia per la ristorazione: **obbligo di chiusura al pubblico**, permesse solo le attività di asporto fino alle ore 22.00 e la consegna a domicilio senza limitazioni di orario.

A fianco dell'ordine di chiusura sono state introdotte anche le previsioni economiche inerenti i ristori concessi ai soggetti danneggiati dalle nuove misure.

La disposizione è contenuta nell'articolo 2 del D.L. 172/2020, e ricalca in parte il meccanismo già visto con il decreto Ristori.

Il contributo è destinato a ristorare le attività dei servizi di ristorazione (mentre nulla è previsto per il commercio al dettaglio, obbligato alla chiusura nei giorni "rossi"), nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni per il 2021.

Hanno diritto al contributo:

- I soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 19 dicembre 2020;
- il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Beneficiano del ristoro i contribuenti che esercitano quale attività prevalente una di quelle elencate all'allegato 1 del decreto, di seguito riportato:

- 561011 - Ristorazione con somministrazione
- 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 561030 - Gelaterie e pasticcerie
- 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 - Ristorazione ambulante
- 561050 - Ristorazione su treni e navi
- 562100 - Catering per eventi, banqueting
- 562910 - Mense
- 562920 - Catering continuativo su base contrattuale
- 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Ai soggetti summenzionati il contributo viene riconosciuto nella misura del **100% - uguale per tutti gli ATECO sopra indicati** – di quanto già percepito con il primo contributo a fondo perduto, ovvero quello previsto dal decreto Rilancio, D.L. 34/2020 articolo 25.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito (c.d. DL “Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro.

Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, salvo, si ritiene, la possibilità di variarlo nel cassetto fiscale se nel frattempo fosse cambiato (Servizi per / Richiedere / Accredito rimborsi ed altre somme sul conto corrente). Non è quindi necessario, né possibile per chi non l’avesse fatto in precedenza, presentare alcuna nuova istanza.